



[RICETTE ANTICRISI] Consigli utili e strumenti per cautelarsi dalla burocrazia nazionale ed europea

Quando gli aiuti non arrivano

[DI GIUSEPPE FUGARO]

Caa, punti di riferimento per la Pac

Proseguiamo con la pubblicazione di alcuni consigli utili per affrontare la crisi.

Come anticipare le situazioni di difficoltà e i comportamenti da adottare. Dopo i capitoli Equitalia, controlli e liquidità (v. Terra e Vita n. 21), parliamo ora di aiuti al reddito non erogati. ■

Gli aiuti al reddito previsti e disciplinati dalla Pac costituiscono ormai una delle voci fondamentali del bilancio aziendale dell'imprenditore agricolo proprio per la loro specifica funzione riportata dalla stessa regolamentazione comunitaria.

I tempi di pagamento sono fissati dalla stessa regolamentazione comunitaria secondo scadenze che tengono conto della necessità di consentire la chiusura dei bilanci aziendali conteggiando gli aiuti ricevuti. In ogni caso tutti i termini di pagamento per gli aiuti Pac e per altre misure specifiche

non superano mai i 12 mesi dal momento della presentazione della domanda ovvero di realizzazione delle azioni. Allo stesso modo quasi tutti i regimi di aiuto, come possono essere le misure di sostegno dell'Ocm vino (reimpianto vigneti, ristrutturazione vigneti, vendemmia verde, investi-

[DAI CAA ALL'AGEA: ISTRUZIONI PER L'USO]

CARTA DEI SERVIZI	Chiedere prima di conferire il mandato copia della carta dei servizi per conoscere le modalità di erogazione degli stessi e quindi i diritti degli assistiti.
L'ORGANIZZAZIONE	La maggioranza degli imprenditori agricoli si affida ai Caa istituiti dalle maggiori organizzazioni agricole a livello nazionale, ma non mancano agricoltori che si affidano a centri di assistenza agricola facenti capo ad altre organizzazioni come gli ordini degli agronomi e degli agrotecnici o altri ordini professionali. In ogni caso, l'agricoltore entra in contatto con un operatore che non risponde in proprio, ma è l'ultimo anello della gerarchia del Caa. L'agricoltore quindi in caso di insoddisfazione per il servizio ricevuto deve rivolgersi al grado superiore della gerarchia e cioè al responsabile provinciale se si è rivolto ad un Caa comunale o a quello regionale o a quello nazionale. Questa organizzazione è sempre presente per i Caa facenti capo alle maggiori organizzazioni professionali degli agricoltori come Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri.
MANDATO	Possono essere più di uno in quanto quello generale fa riferimento alla normativa generale sui Caa e gli eventuali altri mandati fanno riferimento alla funzione di consulenza imprenditoriale che può essere svolta dai Caa sulla base di tali specifici mandati. Verificare quindi con esattezza il numero di mandati conferiti e l'oggetto degli stessi e acquisire sempre copia cartacea del documento sottoscritto. In molti casi, il Caa può essere delegato a richiedere per conto dell'agricoltore il carburante agricolo agevolato o a tenere per suo conto i registri viticoli o ancora quelli telematici della commercializzazione dell'olio di oliva extravergine italiano ovvero altri specifici servizi. Inoltre, contigualmente alla sede del Caa vi può essere anche il Caf gestito dalla stessa organizzazione per cui l'agricoltore può fare confusione tra i due servizi di cui si avvale.

[LA TERAPIA ANTI CAA E ANTI AGEA]

TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI AIUTI	Informarsi prima della presentazione di qualsiasi domanda di aiuto dei termini di pagamento indicati nella regolamentazione comunitaria e in quella nazionale: non vi sono erogazioni di aiuti che non prevedano termini di pagamento. Sulla base di queste informazioni va costituito uno scadenziario in modo da attivare eventuali solleciti.
STATO DEI PROCEDIMENTI E DEI PAGAMENTI	Coloro che danno mandato ad un Caa di assisterli nella presentazione di una domanda e di tenere un fascicolo aziendale devono rivolgersi solo ed esclusivamente al Caa al quale hanno dato il mandato per conoscere lo stato della loro domanda. Ciò avviene esclusivamente per via informatica in quanto il Caa, per i suoi assistiti, ha accesso alle banche dati.
RITARDI NEI PAGAMENTI	Verificare dalle schermate della banca dati dell'organismo pagatore se il ritardo è dovuto alla mancata emissione dell'ordinativo di pagamento da parte dell'Op (Organismo pagatore) o della banca tesoriera o da anomalia riscontrata nella domanda. Nei primi due casi occorre attendere che l'Op o la banca procedono e non vi è alcuna possibilità di altro sollecito, nel terzo caso invece occorre che il Caa indichi con esattezza l'anomalia segnalata dalla banca dati e la relativa procedura di eliminazione sulla base del manuale delle procedure utilizzato dal Caa stesso. Farsi stampare e rilasciare la copia della schermata consultata dal Caa.
PAGAMENTI PARZIALI O MANCATI PAGAMENTI	La consultazione della banca dati dell'Op da parte del Caa, fornisce i motivi che possono essere fra l'altro: - superfici non riconosciute per difetto di titolarità, - superfici non riconosciute per difetto di individuazione, - superfici non riconosciute per eccesso di differenza tra dichiarato e rilevato, - recupero aiuti non dovuti per annate precedenti, - recupero per sanzioni per annate precedenti, - recupero debiti verso Inps.
DIRITTI E LEGITTIME ASPETTATIVE VIOLATE	Una volta accertato in via definitiva che l'imprenditore ritiene di aver diritto all'erogazione dell'aiuto nella misura richiesta e non in quella definita e liquidata dall'Op si può procedere come di seguito indicato: - correzione ove possibile e prevista esclusivamente presso il Caa, delle anomalie segnalate sia informaticamente che in via cartacea ben sapendo che il pagamento avverrà ormai con un ritardo di almeno sei mesi rispetto ai tempi ordinari e non immediatamente dopo la correzione per cui è inutile attivare solleciti informali e "amicali"; - denuncia di sinistro per attivare la polizza assicurativa del Caa se si ritiene che l'Op non ha potuto pagare per una colpa del Caa nell'adempimento delle sue funzioni e del mandato affidatogli dall'agricoltore; - contestazione prima per via extragiudiziale e quindi per via amministrativa e/o civile all'Autorità competente che può essere individuata nell'Organismo pagatore Agea e/o nell'Op regionale. In questo caso porre attenzione ai termini per formulare l'opposizione e al fatto che alcuni termini del procedimento da prendere come riferimento, come indicato nelle circolari Agea sono forniti non direttamente all'imprenditore ma collettivamente tramite la procedura informatica.
CONTESTAZIONI PER PRESUNTE FRODI	La riduzione o il mancato pagamento degli aiuti può essere connesso anche a una formale contestazione di aver perpetrato una frode finalizzata al pagamento degli aiuti. In questi casi viene aperto un procedimento penale che richiede l'assistenza di un avvocato penalista, ma meglio ancora se specializzato in diritto agroalimentare o quanto meno assistito da un tecnico esperto in procedure di erogazione di aiuti comunitari. Inoltre, una situazione del genere può comportare un blocco di altri pagamenti da parte dell'Op e quindi l'avvio di procedimenti amministrativi e/o giudiziari per opporsi.

menti, promozione dei vini all'estero) prevedono la possibilità di ottenere pagamenti anticipati dietro presentazione di una cauzione a titolo di garanzia che le azioni previste e per le quali è stato richiesto e concesso il contributo verranno realizzate in maniera conforme a quanto approvato e nei termini previsti.

Ovviamente il sistema di erogazione degli aiuti è molto complesso e articolato per cui non sempre tutto fila per il verso giusto per cui l'impre-

ditore agricolo può essere preso da un grande sconforto se l'erogazione di un aiuto non avviene ovvero avviene con troppo ritardo o in misura parziale rispetto a quanto era nelle legittime attese in base alla domanda presenta.

Non sempre le doglianze possono essere attribuite genericamente agli organismi pagatori in quanto per fare ciò occorre conoscere con esattezza quale è la legittima aspettativa e ciò non è difficile in quanto la Pubblica amministrazione gestisce tali rapporti

con una trasparenza di gran lunga superiore a quella di qualche decennio addietro.

Quasi tutti gli imprenditori agricoli alla pari di quasi tutti i contribuenti fiscali si avvalgono per i loro rapporti con l'Amministrazione rispettivamente dei Centri di Assistenza agricola (Caa) e dei Centri di Assistenza fiscale (Caf).

L'imprenditore agricolo quindi, in questo periodo di crisi, farà bene a recarsi al Caa al quale ha conferito mandato per la gestione del suo fascico-

lo aziendale e per l'assistenza nella presentazione delle domande e gestione delle eventuali anomalie rilevate dagli organi di controllo.

Occorre subito precisare che la scelta di un Caa non è una scelta di fede religiosa per cui il passaggio da un Caa a un altro non comporta atti di abiura e conversioni, ma solo una disdetta del precedente mandato e un nuovo mandato, il tutto secondo termini e modalità che vengono già precisate al momento dell'affidamento del mandato. ■